

modula uniforme di questo Protocollo per l'opportuna diramazione alle Municipalità.

IV. Nelle Comuni di terza classe, dove il Cancelliere Distrettuale fa le funzioni di Segretario presso la Municipalità, la firma di quest'ultimo voluta dall'art. 12 della Legge 27 Luglio è supplita dall'Agente Comunale.

V. La forma del registro presso i Cancellieri Distrettuali è in libri di cento fogli per ciascuno. La loro modula uniforme è comunicata ai Prefetti per l'opportuna diramazione ai Cancellieri.

VI. Non vi si fanno nè abbreviature, nè richiami, nè cancellature. Occorrendo che se ne facciano, vengono controsegnate dal Cancelliere: in caso diverso il medesimo ne è responsabile.

VII. Qualunque contravvenzione ai due precedenti articoli è punita colla sospensione, ed anche colla destituzione dall'impiego a norma dei casi; oltre le pene maggiori portate dalle leggi in caso di dolosa alterazione, o di falso.

VIII. Oltre le operazioni prescritte agli art. 15 16 e 17 della Legge, ciascun Cancelliere tiene una rubrica, ossia nomenclatore per ordine alfabetico, dei Cittadini attivi iscritti nel proprio registro, col semplice riferimento al numero progressivo del registro medesimo.

IX. I Prefetti inoltrano semestralmente al